



CONI



CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 505

del 17 DIC. 2019

Oggetto: **Federazione Italiana di Atletica Leggera:** approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..

Esecuzione:

D2

Conoscenza:

Consegnata il: _____

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana di Atletica Leggera;

[Handwritten signatures]



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

505

Riunione del

17 DIC. 2019

- 2 -

VISTA la nota del 14 ottobre 2019 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Organico, approvato dal Comitato Nazionale con delibera del 23 maggio 2019;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento Organico della Federazione Italiana di Atletica Leggera, approvato dal Comitato Nazionale con delibera del 23 maggio 2019.

Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

LA M...



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



CONI

Allegato n. ¹
Deliberazione n. ⁵⁰⁵
Riunione del ^{17 DIC. 2019}

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, 13 DIC 2019

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: Federazione Italiana di Atletica Leggera: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del C.O.N.I.

La Federazione Italiana di Atletica Leggera con la nota del 14 ottobre 2019, ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Organico, deliberato dal Comitato Nazionale del 23 maggio 2019.

La normativa in esame risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del C.O.N.I. e allo Statuto Federale.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti.

Il Segretario Generale
Carlo Mornati

Carlo Mornati



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Allegato n.....².....
Deliberazione n.....^{SOS}.....
Riunione del.....^{17 DIC. 2019}.....

REGOLAMENTO ORGANICO

Indice

TITOLO I - FONTI NORMATIVE E STAGIONE SPORTIVA

- Art. 1 - FONTI NORMATIVE E TERMINI
- Art. 2 - STAGIONE SPORTIVA
- Art. 3 - AFFILIAZIONI
- Art. 4 - RIAFFILIAZIONI

TITOLO II - GLI APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE

CAPO I - GLI AFFILIATI

- Art. 5 - ACCOGLIMENTO E RIGETTO DELLE DOMANDE DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE, RECESSO E CESSAZIONE
- Art. 6 - RAPPRESENTANZA SOCIALE
- Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DELLA SOCIETÀ
- Art. 8 - CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE, TRASFERIMENTO SEDE, ABBINAMENTO, FUSIONE

Capo II - IL TESSERAMENTO

- Art. 9 - REQUISITI GENERALI
- Art. 10 - CATEGORIE
- Art. 11 - TESSERAMENTO ATLETI
- Art. 12 - DIVIETO DOPPIO TESSERAMENTO ATLETI
- Art. 13 - VINCOLO
- Art. 14 - TASSE FEDERALI
- Art. 15 - TESSERAMENTO ATLETI AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DI STATO
- Art. 16 - TRASFERIMENTO ATLETI
- Art. 17 - TRASFERIMENTO ATLETI AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DI STATO
- Art. 18 - INDENNITA' DI PREPARAZIONE
- Art. 19 - TRASFERIMENTO A TEMPO DETERMINATO (PRESTITI)
- Art. 20 - VALIDITA' RISULTATI E PRIMATI
- Art. 21 - DOVERI DEGLI ATLETI

*Alessandro Cherubini***CAPO III - I TESSERATI**

- Art. 22 - I DIRIGENTI FEDERALI E SOCIALI
- Art. 23 - I GIUDICI
- Art. 24 - I TECNICI
- Art. 25 - I RUOLI TECNICI FEDERALI
- Art. 26 - I MEDICI E IL PERSONALE PARASANITARIO
- Art. 27 - ASSISTENTI DEGLI ATLETI

TITOLO III - ORGANI E ORGANISMI FEDERALI

- Art. 28 - IL PRESIDENTE FEDERALE
- Art. 29 - IL CONSIGLIO FEDERALE
- Art. 30 - RIUNIONI IN TELECONFERENZA
- Art. 31 - IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
- Art. 32 - IL CONSIGLIO REGIONALE
- Art. 33 - BILANCIO DEL COMITATO REGIONALE
- Art. 34 - I CONSIGLI PROVINCIALI
- Art. 35 - COMPITI E DOVERI DEL DELEGATO PROVINCIALE
- Art. 36 - I REVISORI DEI CONTI
- Art. 37 - LE COMMISSIONI
- Art. 38 - COMITATO NAZIONALE
- Art. 39 - REGOLAMENTI CAMPIONATI FEDERALI

TITOLO IV - NORME REGOLAMENTARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 40 - ASSEMBLEA NAZIONALE
- Art. 41 - AVENTI DIRITTO A VOTO
- Art. 42 - ORDINE DEL GIORNO
- Art. 43 - ASSEMBLEE STRAORDINARIE

CAPO II - DISPOSIZIONI PER LE ASSEMBLEE

- Art. 44 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ED UFFICIO DI PRESIDENZA
- Art. 45 - MOZIONI ED EMENDAMENTI
- Art. 46 - CONTROVERSIE
- Art. 47 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI
- Art. 48 - VERIFICA POTERI
- Art. 49 - VOTAZIONI
- Art. 50 - ASSEMBLEE TERRITORIALI

CAPO III - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

- Art. 51 - RILEVAZIONI STATISTICHE
- Art. 52 - CANDIDATURE
- Art. 53 - REQUISITI
- Art. 54 - INCOMPATIBILITA'
- Art. 55 - ENTRATA IN VIGORE

*Alessandro Cherubini***TITOLO I - FONTI NORMATIVE E STAGIONE SPORTIVA****Art. 1 – FONTI NORMATIVE E TERMINI**

1. Costituiscono fonti normative le leggi dello Stato, le norme e le direttive del CONI, lo Statuto Federale, le disposizioni emanate dalla IAAF e dalla EA le norme del presente Regolamento Organico e quelle di specifici Regolamenti che, deliberati dal Consiglio Federale, disciplinano le attività organizzative ed agonistiche. Il presente regolamento, quello di giustizia e i regolamenti di attuazione dello Statuto Federale di carattere pubblicistico di cui all'art. 23 dello Statuto CONI devono essere approvati, ai fini sportivi, dalla Giunta nazionale del CONI che ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali nonché agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale.

2. I termini utilizzati nel presente regolamento devono intendersi nel seguente significato:

- a) **Affiliazione:** Prima Affiliazione alla Federazione Italiana di Atletica Leggera.
- b) **Riaffiliazione:** Rinnovo di Affiliazione alla Federazione di Atletica Leggera.
- c) **Atleta:** si intende sia l'atleta di sesso femminile che quello di sesso maschile.
- d) **Atleta Comunitario:** atleta con cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea diverso dall'Italia
- e) **Atleta Straniero:** atleta con cittadinanza diversa da quella italiana.
- f) **Atleta Straniero Extracomunitario:** atleta con cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea.
- g) **Atletica leggera:** rientrano in tale definizione le specialità sia olimpiche che non: marcia, corsa, salti e lanci, sia le attività ad esse correlate. Sono da considerarsi attività e specialità attinenti e correlate all'atletica leggera tutte quelle che riguardano la corsa, la marcia e il cammino "fuori stadio" comprese quelle svolte con l'ausilio di attrezzature e attrezzi (a titolo esemplificativo: bastoncini, bacchette, racchette, ecc.)
- h) **Categoria Atleti:** classe di atleti contraddistinti da specifiche fasce d'età.
- i) **Dirigente Sociale:** dirigente di una Società affiliata alla FIDAL.
- k) **Doppio Tesseramento:** firma di due tessere da parte dello stesso atleta nello stesso anno (anche in caso di tesseramento presso una federazione o società estere dell'atletica).
- l) **FIDAL:** Federazione Italiana di atletica leggera
- m) **Fusione:** costituzione di nuova società risultante dall'unione di due società preesistenti.
- n) **Incorporazione:** unione di due società affiliate.
- o) **Indennità di Preparazione:** somma dovuta alla società dalla quale proviene l'atleta in trasferimento, a titolo di indennizzo per le risorse impiegate per permetterne la preparazione sportiva e l'attività agonistica.
- p) **Liberatoria:** dichiarazione della società di provenienza dell'atleta in trasferimento, che attesta l'avvenuto versamento della somma dovuta a titolo di indennità di preparazione o di non averne diritto.
- q) **Nulla Osta:** consenso rilasciato dalla società in cui si dichiara che nulla si oppone al tesseramento di un proprio atleta con altra società.
- r) **Prestito:** trasferimento in via temporanea di un atleta da una società all'altra, che non implica la regolazione dell'indennità di preparazione.
- s) **Servizi "On-Line":** serie di procedure accessibili via internet da parte di una società per effettuare operazioni riguardanti l'affiliazione, il tesseramento e le iscrizioni alle gare.
- t) **Società Sportiva Dilettantistica e Associazione Sportiva Dilettantistica (per brevità nel testo indicate "società"):** Ente non avente scopo di lucro, affiliato alla FIDAL, che svolge attività sportiva a livello dilettantistico, come individuato dalla legge 289/2002 art.90, c.17 e 18, come modificati dalla legge 128/2004.
- u) **Socio di una Società:** soggetto iscritto nel libro soci di una Società affiliata, senza necessariamente essere tesserato per la FIDAL.
- v) **Tesseramento Atleta:** atto che abilita una persona alla pratica dell'atletica leggera.
- z) **Tesseramento Dirigente:** atto che abilita una persona a svolgere mansioni inerenti l'attività sportiva di una Società affiliata.
- w) **Trasferimento:** passaggio di un atleta da una società all'altra, regolato dalle procedure del tesseramento previa autorizzazione dell'Organo federale competente.
- y) **Vincolo:** rapporto che lega un atleta ad una specifica società per tutto il periodo previsto all'art. 13 del presente Regolamento Organico.

Art. 2 – STAGIONE SPORTIVA

La stagione sportiva coincide con l'esercizio economico e ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 3 – AFFILIAZIONI

1. Le associazioni e le società sportive (di seguito per brevità anche solo società) che intendono svolgere attività di atletica leggera, devono essere costituite ai sensi di quanto previsto dall'articolo 90 della legge 289/02 e successive modificazioni ed



integrazioni, devono presentare domanda di affiliazione alla FIDAL e ottenere il riconoscimento sportivo tramite iscrizione al registro CONI delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

2. L'accoglimento della domanda dà diritto di svolgere attività federale per le categorie e con i limiti di età di cui all'art. 10 del presente regolamento e per le quali la società ha chiesto l'affiliazione o la riaffiliazione.

3. Le associazioni e le società regolarmente affiliati, devono obbligatoriamente prevedere nei loro statuti sociali l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai regolamenti della FIDAL.

4. Possono altresì chiedere di essere riconosciuti a fini sportivi ed affiliati i gruppi sportivi militari e di Stato, con le modalità di cui al comma 19 art.90 legge 289/02 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Per ottenere l'affiliazione, le associazioni, le società sportive e i gruppi sportivi militari e di Stato, in seguito per brevità società o affiliati, debbono presentare, nei termini deliberati dal Consiglio Federale, apposita domanda, unitamente alla ricevuta di versamento della tassa fissata dal Consiglio Federale.

6. La domanda di affiliazione deve contenere:

a) la completa denominazione della Società, ivi compresa la sigla di eventuali abbinamenti pubblicitari nei termini e modalità di cui al presente regolamento;

b) il nome del legale rappresentante e dei componenti il Consiglio di amministrazione, con i rispettivi anni di nascita ed indirizzi;

c) i nomi dei tecnici sociali con indicazione specifica della qualifica federale degli stessi;

d) i nomi dei collaboratori parasanitari e dei medici sociali;

e) L'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la Federazione è autorizzata a trasmettere ogni comunicazione ufficiale;

f) L'autorizzazione al trattamento dati.

7. Tutti gli amministratori devono essere tesserati in qualità di "Dirigente Sociale".

8. I collaboratori parasanitari, i medici ed i tecnici devono essere in regola con il tesseramento secondo le norme vigenti.

9. Le domande di affiliazione, corredate dall'atto costitutivo, dallo statuto sociale conforme alle norme di legge vigenti, dal verbale dell'assemblea che ha preceduto all'elezione degli organi sociali e da un elenco completo degli organi ed organismi sociali con indicazione specifica dei compiti loro assegnati, debbono essere presentate al Consiglio Regionale competente oppure al Comitato Provinciale ove quest'ultimo sia stato all'uopo delegato dal Comitato Regionale. La domanda di affiliazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

10. All'atto della presentazione della domanda, l'Organo Federale periferico effettua il controllo della documentazione e provvede a rilasciare alla società sportiva il codice di accesso ai servizi on-line con relativa password.

11. Il Comitato Regionale trasmette la domanda, allegando anche l'atto costitutivo, lo statuto e il verbale dell'assemblea, alla Segreteria Federale della FIDAL entro 30 giorni dalla sua presentazione unitamente ad un sintetico giudizio valutativo. L'eventuale diniego deve essere espressamente motivato.

12. Trascorso il 60° giorno dalla data di deposito della domanda, l'affiliazione della società s'intenderà provvisoriamente accettata ad ogni effetto sino alla definitiva determina del Consiglio Federale.

13. Nel caso in cui il Comitato Regionale competente faccia richiesta – per iscritto – alla società di eventuali chiarimenti, il termine di 60 giorni si intende trascorso alla data di ricevimento dei chiarimenti, formulati per iscritto.

14. Espletate le formalità di cui innanzi, la Società è legittimata a svolgere attività federale.

15. L'affiliazione ha validità pari ad una stagione sportiva e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

16. L'affiliazione è ammessa a condizione che vengano indicate le categorie per le quali la società intende svolgere l'attività. La società già affiliata per l'attività promozionale che volesse svolgere anche attività assoluta può integrare l'affiliazione successivamente nel corso della stagione.

Art. 4 – RIAFFILIAZIONI

1. Le società affiliate devono, annualmente, confermare la loro adesione alla Federazione mediante la riaffiliazione, nei termini e con le procedure approvate dal Consiglio Federale, tramite i servizi on line.

2. La riaffiliazione si intende perfezionata solo con il versamento contestuale della relativa tassa stabilita dal Consiglio Federale

3. Gli affiliati sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria Federale ogni variazione dei componenti dei propri organi amministrativi, della sede o dello statuto sociale. Dette modifiche hanno effetto per la Federazione solo dopo l'avvenuto deposito della documentazione relativa presso la sede federale e la verifica della loro conformità ai regolamenti vigenti.

4. La mancata riaffiliazione nei termini annualmente indicati produce lo svincolo degli atleti ma, se comunque presentata prima della conclusione della stagione sportiva di riferimento non fa venir meno tutti i diritti connessi all'anzianità di affiliazione

5. Non potrà essere accettata la domanda di riaffiliazione in caso di morosità per mancato pagamento nei termini stabiliti di sanzioni disciplinari, tasse e quote federali.

*Alessandro Cherubini***TITOLO II - GLI APPARTENENTI ALLA FEDERAZIONE****CAPO I - GLI AFFILIATI****Art.5 – ACCOGLIMENTO E RIGETTO DELLE DOMANDE DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE, RECESSO E CESSAZIONE**

1. L'accoglimento e il rigetto delle domande è di competenza del Consiglio Federale previo parere consultivo del Comitato Regionale territorialmente competente.
2. Il Consiglio Federale, su proposta del Comitato Regionale competente, può rigettare le domande proposte da Società per le quali sussistano fondati indizi di assenza dei requisiti per partecipare all'attività federale, o manchino i presupposti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia o, entro lo stesso termine, chiedere chiarimenti o integrazioni sulla documentazione inoltrata.
3. Il Consiglio Federale potrà richiedere anche la modifica della denominazione sociale ove la medesima presenti segni di confondibilità con altri affiliati o appare lesiva di diritti di terzi o dell'onore della Federazione.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di affiliazione verrà notificato – da parte della Segreteria Federale – al Comitato Regionale territorialmente competente e alla Società interessata a mezzo posta elettronica certificata.
5. In caso di revoca o diniego di affiliazione e/o di riaffiliazione gli interessati potranno presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. n) dello Statuto CONI.
6. Le Società cessano di appartenere alla FIDAL per scioglimento della società o, in caso di polisportiva, della sezione di atletica leggera, mancata riaffiliazione, mancata registrazione al registro nazionale CONI, provvedimento di radiazione e negli ulteriori casi previsti dal presente regolamento. Nel caso di scioglimento della Società o della sezione di atletica leggera la Società dovrà inviare alla Federazione, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, copia dei verbali dell'Assemblea dei soci contenente la delibera di scioglimento della Società o della sezione di atletica leggera, controfirmata dal Presidente o da chi statutariamente ne fa le veci.
7. La cessazione di appartenenza alla FIDAL, una volta deliberata dal Consiglio Federale, comporta a carico delle società la perdita di ogni diritto nei confronti dei tesserati, degli altri affiliati, della Federazione e dei suoi Organi Periferici. Gli atleti tesserati per una società che cessa di appartenere alla FIDAL si intendono liberi dal vincolo sociale già nella stagione sportiva in cui è avvenuta la cessazione e possono fare domanda di tesseramento per altra società, senza che sia applicata l'eventuale indennità di preparazione.
8. In ogni caso la cessazione non esime la società dal versamento di ogni eventuale debitoria nei confronti della FIDAL, di altre società e di quanti abbiano fornito beni e servizi per l'attività svolta.
9. In deroga al regime giuridico vigente in materia di responsabilità per mancato adempimento delle obbligazioni, per le società di capitali, i componenti dell'organo amministrativo in carica all'atto della cessazione sono tenuti in via personale e solidale all'adempimento di quanto innanzi, soggetti alle procedure esecutive previste in materia dalla vigente legislazione e passibili delle sanzioni disciplinari previste dalle norme federali vigenti.

Art. 6 – RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza degli affiliati nei confronti della FIDAL spetta al Presidente o a coloro ai quali tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli statuti sociali, depositati presso la FIDAL. Il Legale rappresentante e gli amministratori, intendendosi come tali i componenti del consiglio direttivo o di amministrazione, devono risultare regolarmente tesserati come dirigenti per la stagione in corso.
2. In particolare, i rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo statuto sociale, di tutte le attestazioni o dati sottoscritti nei moduli affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.
3. Gli amministratori di una società non possono ricoprire analogo incarico presso altro affiliato ai sensi dell'articolo 90 legge 289/02 e successive modificazioni.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DELLA SOCIETÀ

1. Le società hanno i diritti di cui all'art. 4 dello Statuto Federale.
2. Le Società, quali affiliate alla Federazione, sono tenute:
 - a) a svolgere attività federale;
 - b) assicurare agli atleti assistenza tecnica, morale e sanitaria;
 - c) curare che gli atleti prendano parte all'attività federale nei limiti delle capacità economiche di bilancio;
 - d) comunicare agli atleti le convocazioni disposte dal settore tecnico nazionale e/o regionale per i raduni e per la composizione delle squadre azzurre o di rappresentative regionali;
 - e) rispettare le decisioni, delibere o disposizioni dei competenti Organi federali, astenendosi dal richiedere l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona, estranei alla Federazione. Le Società hanno diritto di presentare ricorsi o reclami nei casi, nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti federali;

*Alessandro Cherubini*

- f) corrispondere con gli Organi centrali della Federazione per il tramite del Comitato regionale o provinciale, territorialmente competenti;
- g) garantire il decoro dei propri atleti durante le manifestazioni ufficiali imponendo agli stessi di indossare la maglia sociale;
- h) notificare alla Federazione, per il tramite del Comitato Regionale competente, ogni variazione dell'assetto organizzativo interno; dello statuto sociale e di quanto costituisca modifica delle notizie contenute nel modulo di affiliazione o riaffiliazione;
- i) In caso di organizzazione di manifestazioni sportive, le società devono provvedere agli adempimenti previsti dalle norme di legge per l'espletamento del servizio di ordine pubblico e di assistenza sanitaria;
- j) rispettare le norme dei Regolamenti internazionali e nazionali per l'organizzazione di manifestazioni, inserite nei rispettivi calendari, i cui diritti appartengono alla Federazione. Le istanze per l'organizzazione delle manifestazioni devono essere formulate attraverso i Comitati Regionali i quali esprimono parere motivato e garantiranno il rispetto di tutti gli impegni formali previsti dal Consiglio Federale.

3. Le società devono, inoltre:

- a) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla FIDAL per qualsiasi causa; in caso di inottemperanza la società è considerata morosa. Per il mancato pagamento delle quote di affiliazione e riaffiliazione, tesseramento la società perde il diritto di partecipazione alle Assemblee.
- b) provvedere che tutti i propri tesserati si impegnino alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto stesso, dei Regolamenti emanati dalla FIDAL e quelli della IAAF;
- c) regolare ogni pendenza finanziaria verso la stessa e verso gli altri affiliati quando cessano, per qualsiasi causa, ivi compresi i casi di fusione e incorporazione, di far parte della Federazione, restando tutti gli ultimi amministratori personalmente e solidamente responsabili;
- d) rendere immediatamente nota, ai propri tesserati, la data di indizione di ogni assemblea elettiva, per consentire agli stessi, di porre eventualmente la propria candidatura nel termine stabilito;
- e) rispettare e fare rispettare le norme statali e del CONI in materia di tutela sanitaria delle attività sportiva e di antidoping;
- f) attivare e garantire lo svolgimento delle assemblee degli atleti e tecnici per l'elezione del loro rappresentante nelle assemblee federali.

4. Si applicheranno alle società anche le eventuali previsioni in materia di affiliazione e riaffiliazione che dovessero essere emanate dalla Giunta Nazionale del CONI. Tali previsioni prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni previste dalle presenti carte federali

Art. 8 – CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE, TRASFERIMENTO SEDE, ABBINAMENTO E FUSIONE.

1. Gli affiliati che intendano procedere ad una modifica di denominazione sociale, trasferimento di sede o che stipulino un contratto di abbinamento, ne dovranno dare comunicazione via posta elettronica certificata al Comitato Regionale competente e per conoscenza alla Segreteria Federale allegando, nel caso di cambiamento di denominazione sociale o di trasferimento sede, il verbale dell'organo che ha assunto la decisione competente a norma di statuto sociale.

2. Con le stesse modalità si dovrà dare notizia della interruzione dell'abbinamento. Dette modifiche avranno effetto per la Federazione solo dalla data di presentazione della relativa richiesta.

3. Il cambio di denominazione sociale, l'abbinamento, l'interruzione o la modificazione dello stesso, nei termini di cui ai commi che precedono, dovranno essere comunicati anche al CONI per quanto necessario per il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione nel registro delle associazioni sportive dilettantistiche e non modificano i diritti già acquisiti dalla Società alla stregua delle normative statutarie e regolamentari della FIDAL, anche per quel che concerne il vincolo degli atleti ai sensi del presente Regolamento Organico.

4. Ove il trasferimento della sede sociale avvenga tra regioni diverse, di detto trasferimento dovrà essere data comunicazione sia al Comitato Regionale di precedente appartenenza che al nuovo, depositando copia del verbale dell'organo sociale che lo ha deliberato. Il trasferimento di sede sociale, sia a livello provinciale che regionale, può avvenire nel corso della stagione sportiva e diviene operativo con il recepimento della comunicazione da parte degli uffici federali indicati nei commi precedenti.

5. In caso di trasferimento di sede sociale in altra regione, tutti gli atleti tesserati potranno fare richiesta di svincolo entro gg. 30 dalla comunicazione del trasferimento di sede sociale. In assenza di richiesta gli atleti delle categorie Juniores, Promesse e Seniores non in scadenza di vincolo rimarranno vincolati per la società trasferita, mentre gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti e Allievi, qualora il trasferimento di sede avvenisse in altra regione, saranno comunque liberi da vincolo.

6. La fusione o l'incorporazione tra due o più società affiliate alla FIDAL è ammessa solo tra soggetti affiliati che abbiano sede nella medesima regione e che non abbiano pendenze economiche nei confronti della Federazione. Il Consiglio Federale potrà autorizzare, in presenza di motivi di interesse per la diffusione territoriale dell'atletica leggera, anche una fusione o incorporazione tra affiliati aventi sede in regioni diverse. La fusione o l'incorporazione avrà luogo nel rispetto delle seguenti disposizioni:

*Alessandro Cherubini*

- a) sono considerate procedure ammesse sia la fusione con la costituzione di una nuova società sia l'incorporazione in una società di una o più società;
- b) in caso di fusione con la costituzione di una nuova società dovranno essere rispettate le norme federali in tema di nuova affiliazione. Alla società di nuova costituzione verrà riconosciuta la stessa anzianità federale della società, tra quelle fuse, di più vecchia data e la medesima potrà richiedere, in vece del nuovo codice assegnato dalla Federazione, a sua scelta, il codice di affiliazione di una delle società interessate alla fusione.
- c) sono consentite fusioni o incorporazioni di qualsivoglia natura solo nel periodo 1 novembre – 31 dicembre; gli effetti sportivi decorreranno dalla stagione sportiva successiva che inizia con il primo gennaio;
- d) la società risultante dalla fusione o comunque la società incorporante subentra in tutti i rapporti obbligatori che facevano capo alle singole società fuse, acquisendo i relativi diritti e doveri sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale; sotto il profilo sportivo in caso di fusione con nascita di un nuovo soggetto subentrerà nella posizione più favorevole fra quelle ricoperte dalle società che hanno dato luogo alla fusione; in caso di incorporazione la società incorporante non acquisisce i diritti sportivi delle società incorporate, ma mantiene esclusivamente i propri, compresa l'anzianità e il codice di affiliazione.
- e) gli atleti tesserati per le società fuse sono automaticamente tesserati in favore della nuova società. Il tesseramento prosegue con la nuova società per il periodo residuo sino alla scadenza del vincolo in corso. Nel caso in cui la fusione o l'incorporazione avvenga tra affiliati di regioni diverse, i tesserati per l'affiliato avente sede nella regione in cui non sarà proseguita l'attività saranno automaticamente liberi da vincolo;
- f) le società affiliate alla FIDAL procedono a fusione o incorporazione solo in forza di apposita deliberazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei soci, avente altresì ad oggetto il trasferimento della titolarità di tutti i rapporti obbligatori attivi e passivi in capo alla società risultante dalla fusione o incorporazione nonché contestuale e conseguente delibera di scioglimento;
- g) Le società aventi natura giuridica di società di capitali o di cooperative procederanno a fusione o incorporazione nel rispetto delle formalità specificatamente per esse stabilite dal codice civile;
7. Nelle domande di fusione o di incorporazione il Comitato Regionale istruirà la domanda esprimendo il parere prima di trasmetterla al Consiglio Federale per la definitiva deliberazione in materia.
8. Qualora la fusione o l'incorporazione avvenga tra società appartenenti a regioni diverse, di tal potere gode il Comitato Regionale di appartenenza dell'affiliato che proseguirà l'attività.
9. Al Comitato Regionale competente dovrà essere data comunicazione del procedimento di fusione in corso, depositando specifica memoria corredata in allegato da copia dei verbali dell'assemblea straordinaria delle singole società avente ad oggetto la deliberazione di fusione o incorporazione ivi adottata secondo le modalità sopra indicate.
10. La domanda di fusione o incorporazione sottoscritta dal legale rappresentante della nuova società o della società incorporante dovrà essere inoltrata alla presidenza Federale, tramite il Comitato Regionale competente per territorio, unitamente alla tassa annuale così come fissata dal Consiglio Federale, nei termini previsti alla lettera d) del presente comma.
11. Alla domanda di fusione o incorporazione dovranno essere allegati in copia i verbali di assemblea straordinaria delle società che hanno deliberato la fusione o l'incorporazione, compresi, nel solo caso di fusione, il nuovo atto costitutivo, il nuovo statuto ed il verbale dell'assemblea con il quale sono stati nominati i componenti dell'Organo Amministrativo della nuova società qualora la nomina non sia avvenuta nell'atto costitutivo.
12. Nel caso in cui alla fusione o all'incorporazione partecipi una società di capitali o una cooperativa, la suddetta domanda potrà trovare accoglimento, nella sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa statale vigente.
13. I Comitati Regionali, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte delle società, devono comunicare al Consiglio Federale le modifiche avvenute nelle società stesse, al fine di ottenerne l'approvazione.

Capo II - IL TESSERAMENTO

Art. 9 – REQUISITI GENERALI

1. L'affiliato, per ottenere il tesseramento degli atleti di qualsiasi categoria, deve dichiarare che gli stessi hanno ottenuto la specifica idoneità richiesta sulla base di quanto previsto dalle norme statali e federali in materia di tutela sanitaria. La dichiarazione avviene inserendo, all'atto del tesseramento, la data di scadenza del certificato di idoneità richiesta. La validità del tesseramento decorre dal momento in cui il sistema on – line ha portato a buon fine la procedura.
2. Le Società affiliate alla FIDAL possono tesserare cittadini appartenenti alla Unione Europea senza limitazioni di numero. Possono inoltre tesserare cittadini extracomunitari nel rispetto della vigente legislazione in materia.
3. I cittadini stranieri che abbiano conseguito la cittadinanza italiana vengono parificati ai cittadini italiani ad ogni effetto regolamentare e normativo.
4. I cittadini stranieri che, pur privi di cittadinanza, siano nati in Italia o siano residenti nel nostro paese almeno dal compimento del decimo anno di età, oppure che siano residenti da almeno dieci anni e non siano mai stati tesserati per la Federazione di atletica leggera del Paese di origine o per Federazioni di atletica leggera di altri Paesi, più gli stranieri privi dei requisiti di cui sopra ma in possesso di quelli previsti dalle "Norme Attività" annualmente deliberate dal Consiglio



Federale, possono acquisire la qualifica di "Italiano Equiparato".

Art.10 – CATEGORIE

1. L'attività federale sportiva, agonistica e non agonistica, è suddivisa nelle categorie, e con i limiti di età di seguito indicati considerati in millesimi:

- esordienti 5/11 anni
- ragazzi 12/13 anni
- cadetti 14/15 anni
- allievi 16/17 anni
- juniores 18/19 anni
- promesse 20/22 anni
- seniores 23 anni e oltre

Il primo tesseramento come esordiente potrà avvenire solo dopo aver compiuto i cinque anni

2. Gli amatori (20 anni e oltre) svolgono attività ludico-motorio e amatoriale. Potranno partecipare a occasionali manifestazioni sportive "non stadia" solo ed esclusivamente depositando, all'atto della iscrizione, certificazione medica idonea per il tipo di attività esercitata.

3. Gli amatori possono accedere al tesseramento individuale senza vincolo sportivo o associativo con alcuna società affiliata.

4. Gli esordienti possono svolgere esclusivamente attività sportiva non agonistica.

Art. 11 – TESSERAMENTO ATLETI

1. Per poter svolgere attività sportiva federale, gli atleti debbono essere tesserati alla FIDAL per la stagione sportiva in corso tramite una società affiliata alla FIDAL o comunque (per le sole manifestazioni internazionali) essere tesserati per una Federazione straniera riconosciuta dalla IAAF. Il tesseramento degli atleti può essere effettuato a partire dal 15 novembre dell'anno precedente fino al 31 dicembre della stagione sportiva di interesse.

2. La richiesta di primo tesseramento deve essere formulata con l'indicazione dei dati anagrafici dell'atleta e munita di firma del legale rappresentante della società e dell'atleta, se maggiorenne o, in caso di minorenni, di coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale. Dovrà essere apposta la firma di autorizzazione per il trattamento dei dati per le finalità istituzionali della federazione.

3. All'atto del primo tesseramento l'atleta consegna alla propria società copia di un documento di identità personale; tale documento resterà negli archivi della società e dovrà essere esibito per eventuali richieste o accertamenti da parte degli organi federali.

4. Tutta la documentazione deve essere conservata agli atti della società e messa a disposizione per eventuali controlli da parte degli organi federali.

5. L'affiliato deve inoltre accertarsi, sotto la propria responsabilità, che gli atleti abbiano ottenuto la specifica idoneità sanitaria richiesta per il tipo di attività esercitata, che deve essere conservata agli atti della società, sulla base di quanto previsto dalle norme statali e federali in materia di tutela sanitaria.

6. All'atto dell'iscrizione alla gara, all'atleta, oltre alla tessera, potrà essere richiesta anche l'esibizione di un documento di identità a norma di legge.

7. Con il primo tesseramento all'atleta viene attribuito un codice che resta per tutto il periodo di tesseramento, anche in caso di trasferimento.

8. La richiesta di primo tesseramento, compilata, firmata e completa in ogni sua parte, deve essere presentata al Comitato Regionale o Provinciale dallo stesso all'uopo delegato. La tessera federale dell'atleta è rilasciata dal Comitato Regionale competente per territorio ed è valida per i dieci anni successivi al rilascio; essa è corredata di fotografia e costituisce documento di riconoscimento ai fini dell'attività agonistica. In caso di smarrimento o danneggiamento ne può essere richiesta la sostituzione, dietro versamento della relativa tassa federale, al Comitato Regionale che ha rilasciato l'originale. Nelle more del rilascio della tessera, l'atleta può essere ammesso ad una gara presentando un documento di riconoscimento valido e la ricevuta emessa dalla procedura on-line.

9. Le disposizioni per il rinnovo del tesseramento vengono deliberate dal Consiglio Federale e rimangono immutate salvo modifiche deliberate dallo stesso Consiglio e rese note a mezzo comunicato ufficiale.

10. Per gli atleti in costanza di vincolo è possibile rinnovare il tesseramento senza consenso dell'atleta, fino alla scadenza del vincolo stesso, ad eccezione dei casi di cui al successivo art. 16 commi 3 e 4, in ottemperanza a quanto stabilito al precedente comma 5 in materia di tutela sanitaria.

11. Il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari, ivi compresa la previsione di cui al quarto comma dell'art. 7 dello Statuto Federale, determina la nullità del tesseramento o del rinnovo. Il tesseramento può essere sospeso dalla Segreteria Federale, ovvero dal Comitato Regionale competente, a seguito di:

- a) carenze nella documentazione relativa;
- b) provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi federali competenti;
- c) congedo dal Gruppo Sportivo Militare o di Stato in vacanza di nuovo tesseramento da parte di una società;

*Alessandro Cherubini*

d) sopraggiunta mancanza dell'idoneità sportiva.

Il tesseramento può essere annullato dalla Segreteria Federale a seguito di:

- a) fornitura di generalità false;
- b) doppio tesseramento in Italia e/o all'estero;
- c) omissione o alterazione della documentazione allegata alla domanda di tesseramento;
- d) mancanza o alterazione della fotografia;
- e) provvedimento dei competenti Organi federali.

12. L'atleta con doppia cittadinanza - italiana e di uno stato estero - deve dichiarare, all'atto del tesseramento, la nazione per la quale gareggia in competizioni internazionali: nel caso scelga la nazione estera viene considerato ai fini dell'attività federale come atleta straniero.

13. L'atleta per il quale non viene rinnovato il tesseramento per un'intera stagione sportiva viene considerato nuovo tesserato all'atto del successivo tesseramento in quanto libero da vincolo ma conserva la tessera in dotazione e il numero di tessera precedentemente assegnato.

14. La firma non autentica dell'atleta o del genitore in calce al documento di primo tesseramento o la non veridicità dei dati in esso contenuti comporta la sospensione immediata dall'attività dell'atleta nonché il deferimento del Presidente della società alla Procura federale.

15. Per gli atleti stranieri extracomunitari i Comitati Regionali possono rilasciare la tessera solo in epoca successiva all'autorizzazione della Segreteria Federale o del Comitato Regionale secondo le categorie di competenza.

16. La validità della tessera, rilasciata agli atleti stranieri extracomunitari, è subordinata alla validità del permesso di soggiorno in Italia.

17. Il tesseramento autorizza l'atleta straniero a prendere parte alle gare federali consentite con gli stessi diritti e doveri spettanti agli atleti italiani, nei limiti e nel rispetto dei regolamenti specifici delle manifestazioni.

18. Qualora - per qualsiasi causa- venga smarrita o distrutta la tessera di un Atleta, la Società è tenuta a farsi rilasciare un duplicato dal competente Comitato Regionale (o Provinciale se, all'uopo, delegato), previo versamento della relativa tassa stabilita dal Consiglio Federale.

19. Il tesseramento degli amatori avviene secondo le procedure stabilite dal Consiglio Federale e tramite i servizi on line.

20. Si applicheranno anche le eventuali previsioni in materia di tesseramento che dovessero essere emanate dalla Giunta Nazionale del CONI. Tali previsioni prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni previste dalle presenti carte federali

Art. 12 – DIVIETO DOPPIO TESSERAMENTO ATLETI

1. Un atleta, nel corso di una stagione sportiva, non può essere tesserato per due società (anche in caso di tesseramento presso una federazione o società estere dell'atletica), fatto salvo quanto previsto per i trasferimenti degli atleti ai Gruppi sportivi militari e di Stato e salvo eventuali deroghe specifiche concesse dal Consiglio Federale.

2. L'atleta che firma richieste di tesseramento per più società nel corso della stessa stagione sportiva è passibile di provvedimento disciplinare, fatte salve le deroghe previste dalle norme federali.

3. Gli Organi di Giustizia possono adottare provvedimenti disciplinari a carico del legale rappresentante di quella Società che abbia indotto a firmare una nuova richiesta di tesseramento ad un atleta già tesserato in Italia o all'estero, o comunque vincolato per altro sodalizio. Viene fatto salvo il diritto di provare l'ignoranza dello stato giuridico dell'atleta.

4. In ogni caso, agli effetti del tesseramento, se l'atleta è libero da vincolo, in quanto sono scaduti i termini dello stesso previsti dal successivo art. 13, e qualora vengono presentate due o più richieste di trasferimento, è ritenuta valida la richiesta presentata per prima, in ordine di data, al Comitato Regionale o Provinciale, all'uopo delegato.

Art. 13 - VINCOLO

1. Il vincolo, intendendosi come tale il periodo durante il quale il soggetto affiliato può rinnovare il tesseramento senza consenso dell'atleta che può trasferirsi ad altro sodalizio solo in presenza di nulla-osta della società di appartenenza, ha la seguente durata:

- triennale, per gli atleti appartenenti alle categorie seniores (23-34 anni) e promesse;
- annuale, per gli atleti appartenenti alle categorie esordienti, ragazzi, seniores (35 anni e oltre);
- biennale per gli atleti appartenenti alle categorie cadetti, allievi, juniores

Art. 14 - TASSE FEDERALI

1. Annualmente il Consiglio Federale determina l'ammontare delle quote, a carico degli affiliati, per l'affiliazione, la riaffiliazione, il tesseramento degli atleti e di iscrizione alle gare nazionali.

2. Il Consiglio Federale determina, altresì, nel suo ammontare massimo, l'importo che ogni Comitato Regionale può richiedere per i diritti di segreteria legati alle modalità di trasferimento e di prestito degli atleti, di propria competenza.

3. E' di competenza dei Comitati Regionali, invece, determinare l'importo per le tasse di iscrizione alle gare regionali e provinciali.

*Alessandro Cherubini*

4. La deliberazione del Consiglio Regionale deve essere trasmessa, per ratifica del Consiglio Federale, alla Segreteria Federale.

Art. 15 – TESSERAMENTO ATLETI AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DI STATO

1. I Gruppi Sportivi Militari e di Stato che abbiano i requisiti previsti dall'art. 3 dello Statuto Federale possono tesserare atleti/e arruolati appartenenti alle categorie allievi (secondo anno di categoria) juniores, promesse e seniores.
2. Possono tesserare, altresì, atleti non arruolati che provengono dal proprio settore giovanile per il quale sono stati tesserati sin dal primo anno di attività. Possono inoltre tesserare atleti non arruolati delle categorie federali, di cui all'art.10 del presente regolamento, purché gli stessi siano tesserati per la prima volta e non provengano da altre società. La FIDAL potrà concedere eventuali deroghe a fronte di specifiche e motivate richieste.
3. I tesserati non arruolati non possono partecipare alla Coppa Italia e ai Campionati di Società Assoluti.
4. Ai fini dei premi, dei contributi e dei rimborsi l'attività svolta dai tesserati di cui al precedente comma 2 è da considerarsi a tutti gli effetti come attività dei Gruppi Sportivi Militari e di Stato e soggetta alla specifica normativa deliberata annualmente dal Consiglio Federale.
5. All'atto del tesseramento deve essere presentata dalle competenti autorità certificazione comprovante l'effettivo arruolamento degli atleti di cui al comma 1.
6. I risultati ottenuti dagli atleti arruolati in un Gruppo Sportivo Militare e di Stato, producono effetti sportivi a norma di Statuto Federale, per le prime tre stagioni sportive di tesseramento, anche per la società di provenienza. Se il tesseramento presso il Gruppo Sportivo Militare o di Stato si protrae oltre le tre stagioni sportive, all'atleta viene concessa l'opportunità di gareggiare per la società di provenienza previa richiesta di autorizzazione al gruppo stesso.
7. Il tesseramento da parte di Gruppi Militari e di Stato è ammesso alle seguenti condizioni:
 - a) che si sia provveduto al versamento dell'indennità di preparazione alla società di provenienza.
 - b) che l'atleta arruolato abbia la qualifica di "atleta di interesse nazionale" con dichiarazione rilasciata a questo scopo dalla Segreteria Federale;
 - c) che il Gruppo Sportivo non abbia già effettuato per quell'anno 60 tesseramenti di atleti delle categorie di cui al precedente comma 1, tra uomini e donne;
 - d) che il Gruppo Sportivo non abbia già raggiunto il numero di 50 atleti tesserati nel settore femminile o 50 in quello maschile nelle categorie previste dal precedente comma 1.
8. Il Gruppo Sportivo Militare e di Stato può effettuare tesseramenti anche in numero eccedente quello previsto dal precedente punto 7 nel caso in cui gli atleti interessati provengano dal proprio settore giovanile per il quale sono stati tesserati sin dal primo anno di attività.
9. L'atleta congedato o in dismissione può trasferirsi ad altra società di sua scelta se al momento dell'arruolamento è stata rilasciata la liberatoria da parte della società sportiva di provenienza. Gli atleti/e che non abbiano provveduto a tale adempimento rientrano alla società di origine. Non è consentito a tale atleta il trasferimento in corso d'anno ad altro gruppo sportivo militare e di Stato. Gli adempimenti di trasferimento da e per i Gruppi Sportivi Militari e di Stato sono sempre autorizzati dalla FIDAL attraverso domanda formale.

Art. 16 – TRASFERIMENTO ATLETI

1. Al termine del periodo di vincolo, o in costanza di vincolo purché muniti di nulla osta della Società di provenienza, gli atleti di qualsivoglia categoria possono chiedere il trasferimento ad altra Società, ai sensi dei successivi articoli del presente Regolamento Organico. Ove una società sia affiliata solo per le categorie esordienti, ragazzi e cadetti e abbia comunicato al proprio comitato regionale di volersi collegare con una o più società della propria Regione affiliata per tutte le categorie, il trasferimento degli atleti tra le due società potrà avvenire anche in assenza di nulla osta. Può collegarsi con società affiliata a tutte le categorie anche quella con affiliazione completa, purché quest'ultima non sia presente nelle classifiche nazionali del CdS Allievi dell'anno precedente e solo per il settore (maschile e/o femminile) nel quale non si sia classificata nel CdS stesso. In questo caso, il trasferimento di atleti in costanza di vincolo può avvenire senza nulla osta solo nell'ambito delle categorie promozionali. Il trasferimento di atleti in costanza di vincolo delle categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores deve avvenire previo nulla osta.
2. Le domande di trasferimento devono essere inviate a cura della società richiedente, mediante modalità tracciabili, alla Segreteria Federale o comitato regionale per le categorie di competenza e per conoscenza alla società di appartenenza nel periodo intercorrente dal 15 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.
3. Gli affiliati devono rinnovare il tesseramento degli atleti in regime di vincolo entro il 31 gennaio. Scaduto tale termine l'atleta è libero da vincolo e potrà scegliere di ritesserarsi per la medesima o trasferirsi ad altra società. In tale ultimo caso la società precedente, qualora non abbia ottemperato a quanto previsto al successivo comma 5, non avrà diritto all'indennità di preparazione.
4. La facoltà di trasferirsi ad altra società non potrà essere fatta valere allorquando il mancato rinnovo del tesseramento entro il 31 gennaio di un atleta vincolato sia da attribuire a responsabilità dell'atleta stesso, non fornendo, ad esempio, un nuovo certificato di idoneità sanitaria, nel caso fosse scaduto. Infatti, non potrà essere rinnovato il tesseramento o questo sarà



sospeso in caso di scadenza della idoneità sanitaria, ma, nelle more, permarrà il vincolo per la società di appartenenza, purché la società di provenienza abbia fornito prova di aver ottemperato a quanto previsto al successivo comma 5.

5. La società interessata, al fine di non perdere i diritti al vincolo e all'indennità di preparazione, qualora non abbia potuto rinnovare entro il 31 gennaio il tesseramento di un proprio atleta vincolato perché scaduto il certificato di idoneità sanitaria, sarà tenuta a fornire prova alla Segreteria Federale di aver formalmente comunicato, mediante modalità tracciabili, all'atleta interessato l'intenzione di rinnovare il suo tesseramento e di averlo pertanto invitato a fornire un nuovo certificato di idoneità sanitaria. In caso di minori la comunicazione deve essere fatta anche a chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

6 Il tesseramento per società diversa da quella di precedente appartenenza, anche di altra Regione, per gli atleti delle categorie Juniores, Promesse e Seniores, è autorizzato a seguito di:

a) scadenza del vincolo;

b) nulla osta della Società di provenienza per gli atleti in costanza di vincolo;

c) scioglimento della Società, radiazione, cessazione attività, mancata riaffiliazione o mancato accoglimento della riaffiliazione. Lo scioglimento della società nel corso della stagione sportiva permette ai propri atleti già tesserati di richiedere un nuovo tesseramento per altra società, senza che sia applicata l'eventuale indennità di preparazione.

Non è mai consentito il trasferimento per società di altra regione per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti e Allievi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9 del presente articolo.

7. Il Consiglio Federale è deputato ad autorizzare il trasferimento degli atleti. Potrà delegare tale atto ai Comitati Regionali per i trasferimenti che avvenissero nell'ambito della medesima regione.

8. Per gli atleti in costanza di vincolo delle categorie Juniores, Promesse e Seniores il trasferimento per Società di altra Regione, rispetto a quella di residenza dell'ultimo tesseramento, deve essere autorizzato dal Consiglio Federale per i casi sotto indicati e solo se la società ha sede nella Regione di nuova residenza:

a) cambiamento di residenza per motivi di lavoro in Comune di altra Regione, se avvenuto sessanta giorni prima del trasferimento (tale evento dovrà essere documentato esclusivamente con attestato rilasciato da un datore di lavoro o con l'iscrizione ad albi professionali);

b) cambiamento di residenza per motivi di studio in Comune di altra Regione se avvenuto sessanta giorni prima del trasferimento in caso di atleta maggiorenne o, per l'atleta minorenni, in caso di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (tale evento dovrà essere documentato da un certificato di frequenza rilasciato da un Istituto legalmente riconosciuto, non telematico, al quale l'interessato risulti iscritto) per l'atleta minorenni, è fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera c);

c) cambiamento di residenza se avvenuto un anno prima del trasferimento; in caso di minore d'età, tale trasferimento è consentito senza limiti temporali laddove il trasferimento riguardi anche l'intero nucleo familiare (tale evento dovrà essere documentato da attestato anagrafico del nuovo Comune di residenza);

d) cambiamento di residenza a seguito di matrimonio o di stato di convivenza debitamente documentato, senza limiti temporali.

9. Il trasferimento degli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti e Allievi per Società di altra Regione, è autorizzato dal Consiglio Federale solo per i casi previsti al comma 8 lettere b) e c) del presente articolo;

10. La domanda di trasferimento dovrà essere accompagnata dal versamento, da parte della società presso la quale l'atleta si trasferisce dei diritti di segreteria deliberati dagli organi competenti al trasferimento. Eventuali diritti per indennità di preparazione saranno definiti tra le società interessate, tenendo conto del parametro indicato per ciascuna categoria di cui al successivo art. 18. La società di provenienza dell'atleta trasferito dovrà reinvestire l'indennità di preparazione per il perseguimento dei fini sportivi. Il trasferimento sarà concesso dall'organo competente al ricevimento della liberatoria da parte della società cedente.

11. Tutte le domande di trasferimento dovranno essere istruite e deliberate dall'organo competente nel termine massimo di trenta giorni. Tale termine potrà essere interrotto solo in casi di accertamenti ulteriori o di richieste di chiarimenti agli interessati.

12. Gli Organi Federali per i trasferimenti di loro competenza, provvederanno a fornire comunicazioni alle rispettive Società e al Comitato Regionale competente per territorio.

13. Avverso le decisioni sui trasferimenti adottate dai Comitati Regionali e dal Consiglio Federale, gli interessati potranno presentare ricorso al Tribunale Federale secondo le procedure previste dal Regolamento di giustizia.

14. Qualora un atleta in regime di vincolo non possa essere ritesserato per un'intera stagione sportiva per responsabilità dell'atleta stesso, l'atleta è comunque libero da vincolo e l'anno seguente si può trasferire ad altra società senza nulla osta, ma la società di provenienza non perde il diritto all'indennità di preparazione, anche se ridotta del 50 %. La società di provenienza può far valere questo diritto fornendo alla FIDAL Nazionale prova di aver ottemperato a quanto stabilito dal precedente comma 5. La FIDAL, accertata la veridicità di quanto fornito dalla società interessata, comunicherà ai Comitati Regionali il nominativo dell'atleta in questione, che non sarà considerato come nuovo tesserato, ma gli verranno applicate tutte le disposizioni valide per i trasferimenti di cui al precedente comma 10.

*Alessandro Cherubini***Art. 17 - TRASFERIMENTO ATLETI AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DI STATO**

- 1) Gli atleti/e appartenenti alle categorie Allievi (secondo anno di categoria), Juniores, Promesse e Seniores, maschili e femminili, possono chiedere ed ottenere il trasferimento ad un Gruppo Sportivo Militare e di Stato durante tutto il corso della stagione sportiva.
- 2) Gli atleti/e sono tenuti ad informare la società di appartenenza di aver presentato domanda di concorso per l'arruolamento ad un Gruppo Sportivo Militare e di Stato. Il trasferimento di detti atleti verrà autorizzato attraverso la presentazione di un attestato ufficiale di arruolamento rilasciato dall'Autorità competente, unitamente alla liberatoria relativa all'indennità di preparazione di cui all'art. 18, con le modalità e i termini di cui all'art. 16 del presente Regolamento Organico.
- 3) L'atleta che prima del suo trasferimento ad un Gruppo Sportivo Militare e di Stato, risulti già tesserato per una società civile, può prendere parte, nella stagione sportiva in corso e nelle due successive, a tutte le manifestazioni federali a squadre (ad eccezione della Coppa Italia) per la società civile di provenienza, ma solo nel caso il G.S. Militare non prenda parte alle stesse e se la società di provenienza abbia presentato richiesta. L'atleta militare può essere utilizzato dalla società di provenienza solo se l'atleta è stato tesserato con la stessa nelle 2 stagioni sportive precedenti l'ingresso nel Gruppo Sportivo militare e di Stato (ivi compresa nel conteggio la stagione del trasferimento). Il trasferimento a titolo di prestito interrompe la continuità storica del tesseramento.
- 4) L'autorizzazione al trasferimento verso o da un G.S. Militare e di Stato è di competenza del Consiglio Federale.

Art. 18 - INDENNITA' DI PREPARAZIONE

1. L'indennità di preparazione è la somma dovuta alla società di provenienza da un affiliato che intenda tesserare un atleta, svincolato o se in regime di vincolo in possesso del nulla osta rilasciato dall'affiliato di appartenenza. Viene calcolata sulla base del migliore risultato dell'atleta ottenuto in manifestazioni all'aperto o indoor nelle due stagioni agonistiche precedenti. L'indennità viene calcolata al 100 % se il risultato migliore è stato ottenuto nell'anno precedente. Qualora il risultato migliore sia stato ottenuto due anni prima, l'indennità viene ridotta del 50 %, sempreché la cifra scaturita sia superiore a quella calcolata al 100 %.
2. L'indennità di cui al comma 1 è concordata autonomamente dalle parti entro la seguente cifra massima:
 - a) categoria cadetti m/f euro 500,00
 - b) categoria allievi m/f euro 2.000,00
 - c) categoria juniores m/f euro 3.000,00
 - d) categoria promesse m/f euro 5.000,00
 - e) categoria seniores m/f euro 7.000,00
3. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo si applica solo nel caso in cui l'atleta abbia conseguito risultati pari o superiori ai punteggi di seguito indicati:
 - a) categoria cadetti m/f almeno punti 800
 - b) categoria allievi m/f almeno punti 680
 - c) categoria juniores m/f almeno punti 750
 - d) categoria promesse m/f almeno punti 800
 - e) categoria seniores m/f almeno punti 830
4. Per gli atleti e le atlete delle categorie allievi e juniores che si siano classificati ai primi otto posti dei campionati mondiali o europei individuali di categoria, per gli appartenenti alla categoria promesse che si siano classificati ai primi otto posti dei campionati europei individuali di categoria e per gli appartenenti alla categoria seniores che abbiano partecipato alle Olimpiadi, ai campionati mondiali e europei individuali assoluti può essere applicata una maggiorazione fino al 40% del tetto massimo indicato al precedente comma 2.
5. Per gli atleti e atlete che abbiano compiuto il 30.mo anno di età il tetto massimo del parametro è fissato in euro 5.000,00, purché l'atleta abbia conseguito risultati con il punteggio minimo di cui al precedente comma 2.
6. La FIDAL procederà al trasferimento previo rilascio della liberatoria da parte della società di provenienza dell'atleta.

Art. 19 - TRASFERIMENTO A TEMPO DETERMINATO (PRESTITI)

1. Gli atleti appartenenti alle categorie Seniores, Promesse, Juniores ed Allievi (quest'ultimi solo in ambito regionale) possono trasferirsi a tempo determinato ad altra Società - previo nulla osta della Società di provenienza - per un massimo di due anni sportivi. Nel corso dei due anni il trasferimento a tempo determinato può essere concesso anche per due diverse società. Per tale trasferimento non è prevista la quota relativa all'indennità di preparazione.
2. Le domande devono essere presentate dalla società che intende tesserare l'atleta a tempo determinato, corredate dal nulla-osta della società di appartenenza, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 31 gennaio.
3. Ogni società può tesserare annualmente un massimo di tre atleti e tre atlete in prestito.
4. Al termine del trasferimento a tempo determinato, annuale o biennale, l'atleta rientra automaticamente alla Società di provenienza, senza necessità di alcun adempimento formale.
5. L'autorizzazione al trasferimento a tempo determinato fuori regione è di esclusiva competenza del Consiglio Federale, quella in regione è di competenza del Comitato Regionale.

*Alessandro Cherubini*

6. I Gruppi Sportivi Militari e di Stato non possono accedere a trasferimenti a tempo determinato. Possono però concedere in prestito propri atleti alla Società di provenienza per manifestazioni annualmente indicate dal Consiglio Federale.
7. I risultati conseguiti dagli atleti in prestito sono validi ai fini dell'attribuzione dei voti plurimi per la società per la quale l'atleta ha ottenuto il risultato e fatto attività.
8. Al termine del prestito l'atleta vincolato potrà essere ritesserato da parte della società di appartenenza.

Art. 20 - VALIDITA' RISULTATI E PRIMATI

1. L'omologazione dei risultati e dei primati è effettuata secondo le modalità e i termini previsti dalle Disposizioni Generali per l'attività annuali e dalle norme per l'organizzazione delle Manifestazioni approvate dal Consiglio Federale.

Art. 21- DIRITTI E DOVERI DEGLI ATLETI

1. Gli atleti o coloro che secondo norma ne esercitano la responsabilità genitoriale, con la sottoscrizione del modulo di primo tesseramento, riconoscono e accettano lo Statuto della FIDAL, i propri regolamenti e le competenze all'interno degli stessi contenute.
2. Chiunque abbia notizia di violazioni regolamentari poste in essere da parte di atleti, ivi compresa la partecipazione alle gare con tesseramento irregolare o a gare non approvate dalla Federazione dovrà darne notizia alla Procura Federale.
3. Con il tesseramento gli atleti assumono l'impegno di:
 - a) presentarsi alle gare muniti dell'originale della tessera FIDAL per il previsto controllo da parte dei Giudici i quali, a loro volta, potranno anche accertare l'identità degli atleti mediante l'esibizione della stessa e, se richiesto, di un documento di riconoscimento.
 - b) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione degli Organi sociali o federali, astenendosi da qualsiasi forma di pubblica protesta o dal provocare l'intervento di qualsiasi altro Ente o persona estranea alla Federazione;
 - c) prendere parte alle gare o agli allenamenti a seguito di convocazione da parte degli Organismi tecnici federali centrali o periferici o dalla propria Società; ogni eventuale assenza dovrà essere tempestivamente e preventivamente giustificata. In caso di rifiuto o di assenza immotivata l'atleta potrà essere deferito alla Procura Federale;
 - d) astenersi in modo assoluto dall'uso di sostanze eccitanti o "dopanti" e/o far ricorso a metodi vietati ai sensi delle disposizioni regolamentari della IAAF, del CONI e della FIDAL e della vigente legislazione nazionale e comunque di accettare le norme antidoping previste dal CONI e dalla FIDAL;
 - e) rispettare il codice di comportamento sportivo del CONI;
 - f) astenersi dall'esprimere giudizi denigratori nei confronti del CONI, della FIDAL, e dei suoi affiliati e tesserati.
4. Gli atleti chiamati ad indossare la maglia azzurra autorizzano la Federazione a disporre della piena facoltà di utilizzazione commerciale e pubblicitaria dell'immagine, nome, titoli, risultati, fotografie, riprese cinematografiche, servizi giornalistici e televisivi, pubblicazioni ed articoli relativi all'attività sportiva dell'atleta per quanto di pertinenza all'attività dallo stesso prestata nell'ambito delle squadre nazionali nonché:
 - a) presentarsi puntualmente a tutte le convocazioni predisposte dai competenti organismi tecnici e svolgere integralmente il lavoro programmato per gli allenamenti ed i test;
 - b) uniformarsi a tutte le direttive che verranno loro impartite dai Responsabili Tecnici Federali incaricati;
 - c) usare, in ogni momento dell'attività ufficiale, ivi comprese le premiazioni e le interviste pre e post gara, riunioni tecniche, esclusivamente il materiale tecnico e di abbigliamento assegnato o indicato dalla Federazione, durante tutto il periodo di convocazione per allenamento, gare e qualsiasi altra manifestazione in cui vi sia presenza di pubblico, stampa, radiotelevisione, operatori fotografici e cinematografici.
5. Gli atleti che intendono avvalersi del servizio di un agente devono rivolgersi esclusivamente ad un agente iscritto all'elenco istituito presso la FIDAL. Il rapporto tra atleti e agenti è disciplinato dall'apposito Regolamento.
6. Alle atlete in maternità, in applicazione sia della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 che del Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (tutela delle lavoratrici madri), nonché di quanto previsto all'art. 6 comma 3 dello Statuto Federale, è garantito il diritto ad essere tutelate nel periodo convenzionale di gravidanza (9 mesi + 7 mesi dopo il parto) applicando deroghe alle norme federali, quando le stesse interferiscano con la loro condizione.

CAPO III - I TESSERATI

Art. 22 - I DIRIGENTI FEDERALI E SOCIALI

1. Fanno parte della Federazione i Dirigenti federali.
2. Sono "Dirigenti federali" quanti ricoprono cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche. L'appartenenza alla Federazione decorre dal momento dell'elezione o della nomina se non ne abbiano fatto parte precedentemente e dura fino alla scadenza del mandato per qualsivoglia motivo essa avvenga.
3. Il tesseramento dei Dirigenti Sociali decorre dal momento dell'avvenuta accettazione della domanda di affiliazione o

*Alessandro Cherubini*

riaffiliazione della società di appartenenza. Il socio di una società non tesserato come Dirigente non può svolgere mansioni inerenti la gestione sportiva di una Società affiliata.

Art. 23 - I GIUDICI

1. Fanno parte della Federazione, ai sensi dell'art. 5 lettera g) dello Statuto Federale, i Giudici di Gara le cui attività e funzioni sono disciplinate da apposita normativa, deliberata dal Consiglio Federale e approvata dal CONI.
2. Il Fiduciario Regionale organizza e dirige, a livello territoriale, l'attività dei GGG nel rispetto del programma presentato dal Fiduciario Nazionale GGG, approvato dal Consiglio Nazionale GGG ed in sintonia con il coordinamento dell'attività territoriale predisposta dal Presidente Regionale.

Art. 24 - I TECNICI

1. Fanno parte della Federazione, con la qualifica di tecnici di atletica leggera, nei livelli di istruttore, allenatore e allenatore specialista, coloro i quali, acquisita la qualifica, chiedano il tesseramento con le modalità stabilite dal Consiglio Federale e la conseguente iscrizione nei ruoli federali e sociali.
2. I tecnici iscritti nei ruoli sociali operano in favore di affiliati con rapporto di collaborazione sportiva dilettantistica sulla base degli accordi intercorsi tra gli stessi.
3. Il tecnico iscritto nei ruoli sociali in favore di un affiliato può svolgere attività anche in favore di altri affiliati, senza essere iscritto nei ruoli sociali di quest'ultima.
4. Il tecnico che faccia parte anche dell'organo amministrativo di un affiliato dovrà tesserarsi anche come Dirigente Sociale, pagando la relativa quota. Potrà partecipare alle assemblee federali o in quota di rappresentante dell'affiliato o dei tecnici tesserati per il medesimo.

Art. 25 - I RUOLI TECNICI FEDERALI

1. Il Presidente, sentito il Consiglio Federale, previo parere del CONI, provvede alla nomina dei tecnici addetti alla struttura tecnica nazionale.
2. Il Fiduciario Tecnico Regionale è proposto dal Consiglio Regionale. Organizza e dirige l'attività tecnica regionale ed attua il decentramento tecnico periferico sotto il diretto coordinamento del Presidente Regionale; opera nell'ambito del Comitato Regionale in collaborazione con la commissione tecnica nazionale e con i fiduciari Tecnici Provinciali-promozionali, è responsabile della gestione dei corsi di qualificazione secondo quanto previsto dal Regolamento dei Tecnici.
3. Il Settore Tecnico Regionale è l'organismo che opera per lo sviluppo dell'attività tecnica della regione sulla base delle indicazioni del fiduciario tecnico regionale e in armonia con la programmazione tecnica nazionale. Il comitato Regionale, all'inizio di ogni quadriennio, su proposta del Presidente regionale e sentito il Fiduciario tecnico regionale ne determina la composizione.
4. Le modalità di organizzazione, compiti e funzioni a livello provinciale sono regolamentate dai consigli Regionali che avranno cura di nominare in ogni Provincia il Fiduciario tecnico provinciale-promozionale, su proposta e designazione del rispettivo Consiglio Provinciale, sentito il parere del fiduciario tecnico regionale.

Art. 26 - I MEDICI E IL PERSONALE PARASANITARIO

1. Fanno parte della FIDAL i Medici ed il personale parasanitario che, acquisito il titolo ai sensi delle norme presenti nel Regolamento del Settore Sanitario, il cui testo approvato dal Consiglio Federale e le cui eventuali variazioni saranno sottoposte all'approvazione da parte del CONI, svolgono attività su incarico di organi in favore della federazione, ovvero previa richiesta di tesseramento, in favore di società affiliate.
2. La loro appartenenza alla federazione decorre dal momento del loro tesseramento nei ruoli federali fino alla cancellazione per qualsiasi motivo. Detto tesseramento dovrà essere annualmente rinnovato.
3. Un medico, se incluso nel Consiglio di amministrazione di un affiliato, può essere tesserato per una sola Società.

Art. 27 - AGENTI DEGLI ATLETI

1. E' istituito presso la FIDAL, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a) dello Statuto Federale, l'elenco degli agenti degli atleti.
2. E' agente la persona fisica che presta opera di assistenza o mandato, con o senza rappresentanza, in favore e nell'interesse di atleti di maggiore età, nei rapporti con la Federazione, le società e gli organizzatori dei meeting ed in tutti i profili che detto rapporto coinvolga. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di agente in favore di più di 40 atleti nel corso della stessa stagione. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in favore degli atleti di minore età, pena la cancellazione dall'elenco.
3. L'iscrizione nell'elenco avviene dietro presentazione di domanda scritta alla Segreteria Federale, secondo le modalità stabilite nel Regolamento relativo, e a condizione della sussistenza dei requisiti previsti in tale Regolamento.
4. L'iscrizione nell'elenco degli agenti è subordinata, per i nuovi iscritti, al superamento di una prova di esame, i cui contenuti sono determinati dal Regolamento approvato dal Consiglio Federale.
5. La permanenza nell'elenco è subordinata al mantenimento dei requisiti di iscrizione e alle altre condizioni previste dal

*Alessandro Cherubini***Regolamento**

- 6 L'iscrizione nell'elenco degli agenti è incompatibile con qualunque carica quale membro di organi sociali, federali e di dirigente, dipendente o collaboratore federale, tecnico, giudice di gara o atleta.
7. I rapporti degli agenti degli atleti con la Federazione e le società sono altresì disciplinati dalle disposizioni attuative emanate dal Consiglio Federale.
8. Il Regolamento degli agenti è sottoposto all'approvazione della Giunta nazionale del CONI.

TITOLO III - ORGANI E ORGANISMI FEDERALI**Art. 28 - IL PRESIDENTE FEDERALE**

1. Il Presidente Federale esplica i suoi compiti nei limiti delle norme fissate dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento Organico. Il suo domicilio legale è presso la sede della Federazione.
2. Il Presidente rappresenta il potere esecutivo della Federazione. conseguentemente, oltre ai compiti e poteri conferitigli dallo Statuto:
 - a) firma gli atti della Federazione;
 - b) stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Federale e del Comitato Nazionale e ne regola la procedura e le modalità dei lavori;
 - c) ha diritto di partecipare a tutte le riunioni di ogni organo o organismo federale ad eccezione degli organi di giustizia e del collegio dei revisori dei conti;
 - d) presiede nella fase preliminare l'assemblea nazionale;
 - e) assume tutte le iniziative che ritiene utili agli interessi della Federazione.

Art. 29 - IL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale, costituito in conformità delle norme statutarie, determina gli sviluppi della vita federale in attuazione degli indirizzi programmatici espressi in sede di Assemblea Nazionale
2. La convocazione del Consiglio Federale deve avvenire per iscritto, con comunicazione inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci a mezzo raccomandata, telegramma, o posta elettronica certificata, a tutti i Consiglieri in carica, previa specificazione degli argomenti all'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data fissata. E' in facoltà dei Consiglieri richiedere entro tre giorni dalla comunicazione del Presidente Federale l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno della prima riunione utile.
3. In caso di urgenza il termine può essere ridotto sino alla metà.
4. Il Presidente onorario della Federazione, se nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio Federale senza diritto di voto.
5. Il funzionamento del Consiglio Federale avviene nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni che, più in generale, regolano l'attività di ciascun organo collegiale.
6. Il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, dirige i lavori onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali della FIDAL.
7. Le deliberazioni avvengono per appello nominale con voto palese, salvo quando, per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre - ed il Consiglio Federale approvi a maggioranza - l'adozione del voto segreto.
8. Il Consiglio Federale delibera a maggioranza di voti; col voto palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto non è delegabile.
9. Il Consiglio Federale può provvedere, al proprio interno, ad una ripartizione specifica di competenze per settore tra singoli componenti.
10. Le funzioni di segretario del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario Generale.
11. Le deliberazioni del Consiglio Federale, firmate dal Presidente Federale e dal Segretario Generale, sono immediatamente esecutive e pubblicate mediante comunicato ufficiale firmato dal Segretario Generale. E' facoltà del Consiglio Federale assumere deliberazioni a carattere interno o con riserva di successiva pubblicazione.
12. Il verbale deve essere approvato dal Consiglio Federale e l'originale, sottoscritto dal Presidente Federale e dal Segretario Generale, inserito nell'apposita raccolta ufficiale. In sede di approvazione i Consiglieri hanno la facoltà di far inserire proprie dichiarazioni.
13. Ove uno o più componenti in numero inferiore alla maggioranza cessino dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio Federale verrà integrato con l'inserimento - in numero identico - di candidati non eletti, secondo la graduatoria di ciascuna componente federale, purché abbiano riportato almeno il 50 % dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti. Ove non sia possibile l'integrazione con le procedure di cui sopra, dovrà essere celebrata entro 90 giorni una Assemblea Straordinaria per la ricomposizione dell'Organo.
14. Qualora, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 bis dell'art. 16 dello statuto il consiglio federale dovesse essere composto da 12 consiglieri, questi saranno ripartiti in due consiglieri eletti tra i candidati atleti, due consiglieri eletti tra i candidati tecnici e otto consiglieri eletti tra i candidati degli affiliati. In caso di 14 consiglieri, questi saranno tre in quota atleti, due in quota tecnici e 9 in quota affiliati.



15. In presenza di Consiglio a 10 componenti, i due consiglieri atleti debbono rappresentare entrambi i generi e, complessivamente, i rappresentanti dell'altro genere dovranno essere almeno il 30% del totale. In presenza di Consiglio a 12 componenti i consiglieri atleti e tecnici, dovranno essere, per ogni categoria, di entrambi i generi e, complessivamente, i rappresentanti dell'altro genere dovranno essere almeno il 30% del totale. In presenza di Consiglio a 14 componenti, tra gli atleti ci dovrà essere almeno un componente di genere diverso, tra i tecnici dovranno essere rappresentati entrambi i generi e complessivamente i rappresentanti dell'altro genere dovranno essere almeno il 30% del totale.

16. Ove i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze non garantissero la presenza di genere prevista dai commi precedenti, si considereranno eletti i primi dell'altro genere, fino al raggiungimento della percentuale minima richiesta, purché abbiano ricevuto almeno un voto.

Art. 30 - RIUNIONI IN TELECONFERENZA

1. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Federale si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 31 - IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

1. Al Presidente del Comitato Regionale competono, in via analogica ed in quanto compatibili in sede regionale, le stesse attribuzioni del Presidente Federale, escluse quelle che, per legge o Statuto, risultano esclusive di quest'ultimo.

2. Il Presidente del Comitato Regionale è il responsabile dell'andamento dell'attività regionale ai soli fini sportivi nei confronti del Consiglio Federale, al cui controllo di legittimità è sottoposto.

3. Le dimissioni del Presidente del Comitato Regionale vanno presentate per iscritto al Presidente della FIDAL.

4. Al termine dell'incarico, qualunque sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce, documenti e beni di appartenenza del Comitato in suo possesso, con relativo specifico verbale di consegna.

5. Spetta, inoltre, al Presidente del Comitato Regionale di ricevere le domande di dimissioni dei singoli componenti del Consiglio Regionale del Comitato stesso e di procedere alla reintegrazione dell'organo secondo le disposizioni statutarie.

6. Indica gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Regionale e redige, unitamente al Consiglio stesso, la relazione per l'Assemblea.

7. In caso di assenza o impedimento temporaneo viene sostituito nelle sue funzioni dal vicepresidente vicario.

Art. 32 - IL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni ed i compiti previsti dall'art. 27 dello Statuto Federale, determina gli sviluppi dell'attività regionale in attuazione degli indirizzi programmatici espressi dall'Assemblea Regionale e delle direttive impartite dal Consiglio Federale, in particolare:

a) promuove, con adeguate iniziative, l'attività giovanile regionale e scolastica;

b) assiste i propri Affiliati nello svolgimento dell'attività sportiva, favorendone lo sviluppo ed il rapporto con le strutture del CONI, regionale e provinciale;

c) promuove l'organizzazione dei Campionati regionali delle specialità praticate nella Regione e rilascia il nulla-osta per l'organizzazione di tutte le gare o manifestazioni a livello regionale effettuate sul territorio di competenza;

d) promuove la costruzione di nuovi impianti sportivi ed assiste le Società per il miglior uso degli stessi già esistenti in Regione;

e) osserva ed applica le norme federali ed attua, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente Federale e le deliberazioni del Consiglio Federale;

f) vigila sulla rigorosa osservanza, da parte di tutti gli affiliati appartenenti alla Regione nonché dei loro tesserati, delle norme, decisioni e deliberazioni federali;

g) riceve, istruisce e trasmette alla Segreteria Federale, le domande di affiliazione e di riaffiliazione con motivato parere;

h) cura la trasmissione delle delibere assunte, alle Società affiliate ed alla Segreteria Federale, entro trenta giorni dalla data della loro assunzione;

i) informa tempestivamente il Consiglio Federale, tramite la Segreteria Federale, di ogni controversia che nella Regione dovesse insorgere fra le Società affiliate, fra queste ed i loro tesserati o fra i tesserati stessi;

l) amministra i fondi a disposizione per ogni anno sportivo federale, conformemente alle vigenti norme in materia e nell'ambito delle disposizioni amministrative della Federazione, tenendo regolarmente le scritture contabili da essa prescritte;

m) dispone la nomina dei Delegati Provinciali.

2. Le riunioni del Consiglio Regionale hanno luogo almeno quattro volte l'anno su convocazione fatta dal Presidente tramite posta ordinaria o elettronica almeno 10 giorni prima contenente l'ordine del giorno. In caso d'urgenza i termini sono ridotti della metà.



3. Copia del verbale della riunione, redatto dal Segretario, deve essere inviata alla Segreteria Federale.
4. Il Consiglio Regionale, in attuazione dell'art. 27) dello Statuto Federale, è tenuto a deliberare le norme che regolano il funzionamento e l'attività dei Comitati Provinciali, da trasmettere, per l'approvazione, al Consiglio Federale.
5. Per quanto non espressamente previsto si applicano, per quanto compatibili, le norme per il Consiglio Federale (art. 27 comma 3 dello Statuto Federale).
6. I componenti del consiglio regionale non potranno mai superare il numero dei componenti del consiglio federale.

Art. 33 - BILANCIO DEL COMITATO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale delibera annualmente il proprio conto consuntivo e lo trasmette al Consiglio Federale, per la relativa approvazione, secondo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione federale, unitamente alla relazione del revisore e ai verbali dal medesimo redatti nel corso dell'anno.

Art. 34 - I CONSIGLI PROVINCIALI

1. I Consigli Provinciali sono gli Organi esecutivi della Federazione nell'ambito provinciale. Essi hanno il dovere di applicare e far applicare nell'ambito territoriale geografico della provincia i regolamenti federali e tutte le norme, disposizioni e provvedimenti emanati dai competenti Organi federali e deliberano nei limiti delle proprie competenze.
2. Assumono altresì ogni iniziativa che, secondo le direttive regionali, nazionali, sia rivolta al potenziamento dell'attività provinciale.
3. La composizione dei consigli provinciali è disciplinata dallo Statuto Federale, art. 31. I suoi componenti non potranno mai superare quelli del consiglio federale.
4. Il Presidente Provinciale è responsabile della dotazione finanziaria assegnata dal Consiglio Regionale.
5. Per quanto non espressamente previsto si applicano, per quanto compatibili, le norme per il Consiglio Federale (art. 31 comma 4 dello Statuto Federale) e per i Consigli Regionali.

Art. 35 - COMPITI E DOVERI DEL DELEGATO PROVINCIALE

1. La nomina, la durata dell'incarico e le attribuzioni del Delegato Provinciale sono stabiliti nell'art. 29 dello Statuto Federale.
2. Rientrano tra le competenze del Delegato Provinciale:
 - a) contribuire, nell'ambito della sua provincia, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 1 dello Statuto Federale, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove società e per l'assistenza a quelle esistenti;
 - b) Informare tempestivamente il Consiglio Regionale di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella provincia;
 - c) Intervenire, nell'interesse della FIDAL e degli affiliati, presso le autorità locali in particolare per quanto riguarda la concessione e l'uso di impianti;
 - d) osservare ed applicare le norme federali; attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale e quelle del Consiglio Regionale;
 - e) predisporre per il Consiglio Regionale al termine di ogni anno, dettagliata relazione sull'esito del suo mandato.
3. Il mandato conferito al Delegato Provinciale può essere revocato anche prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dal Consiglio Regionale. Il Delegato Provinciale alla scadenza del mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, deve effettuare, nel termine e nei modi di cui al quarto comma dell'art. 31 del presente regolamento, le consegne a chi lo sostituisce, o ad altra persona all'uopo incaricata dal Presidente Regionale territorialmente competente.

Art. 36 - I REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni previste dall'art. 17 dello Statuto Federale e dal Regolamento di amministrazione federale.
2. Di ogni riunione e delle relative risultanze il Collegio redige il relativo verbale sottoscritto dai componenti. Può compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e organismi della Federazione, centrali e territoriali. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico di organi della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del collegio che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale e al Segretario Generale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza. Per ogni ispezione e/o accertamento il Collegio dei revisori dei conti dovrà redigere e sottoscrivere il relativo verbale.
3. Per la sua attività può avvalersi delle collaborazioni dei revisori regionali che sono tenuti ad inviare al Presidente del Collegio copia dei propri verbali e degli eventuali rilievi riscontrati.
4. In caso di rinuncia o decadenza per qualsiasi causa di un revisore, subentra il supplente più anziano, il quale resta in carica fino alla nuova nomina da parte del CONI.

Art. 37 - LE COMMISSIONI

*Alessandro Cherubini*

1. Il Consiglio Federale, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 16 comma 2 lettera g) dello Statuto Federale, istituisce, quando ne ravvisi la necessità, Commissioni per lo studio di problemi particolari, fissandone compiti, durata e composizione.
2. Per l'espletamento dei loro compiti si avvalgono delle strutture e del personale messo a disposizione dal Segretario Generale.

Art. 38 - COMITATO NAZIONALE

1. Il Comitato Nazionale è l'organo della Federazione preposto al coordinamento dell'attività federale sul territorio.
2. E' presieduto dal Presidente Federale ed è composto, in seduta plenaria, dai Vicepresidenti e Consiglieri Federali eletti in assemblea e dai Presidenti dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali di Aosta, Trento e Bolzano. Ha le funzioni consultive di coordinamento delle funzioni territoriali elencate al primo comma dell'art. 19 dello Statuto Federale e quelle deliberative di approvazione del Regolamento Organico federale di cui al secondo comma del citato articolo. In tale ultimo caso delibera a maggioranza qualificata del 75% degli aventi diritto al voto
3. Si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente Federale che viene inoltrata, con l'indicazione dell'ordine del giorno, via posta elettronica con un preavviso di almeno gg.10 rispetto al giorno di convocazione. La riunione è valida quando sia presente almeno il 50% dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La richiesta di convocazione può essere presentata anche dalla maggioranza dei suoi componenti (50% + 1) che devono proporre l'ordine del giorno. In tal caso il Presidente Federale deve procedere alla convocazione senza indugio. La partecipazione al Comitato Nazionale è personale e, pertanto non è delegabile.
4. Il Presidente Federale può invitare, ritenendolo opportuno per l'andamento dei lavori, a partecipare tesserati federali e/o consulenti chiamati a relazionare sulle materie all'ordine del giorno.
5. Alle riunioni partecipano il Segretario Generale e i responsabili degli Uffici da lui designati.
6. Per ciascuna riunione sarà redatto un apposito verbale.

ART. 39 - REGOLAMENTI CAMPIONATI FEDERALI

1. Il Comitato Nazionale è competente, a maggioranza semplice dei presenti, ad approvare i regolamenti dei campionati federali.

TITOLO IV - NORME REGOLAMENTARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40 - ASSEMBLEA NAZIONALE

1. Il Consiglio Federale cura la pubblicità dell'indizione dell'Assemblea Nazionale con l'inserimento nel sito internet federale e la comunicazione agli organi di informazione secondo quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto Federale.
2. L'avviso mediante il quale viene notificata al recapito ufficiale di posta elettronica dell'affiliato la convocazione dell'Assemblea, deve essere spedito a cura della Segreteria Federale e deve contenere:
 - a) l'ora, il giorno, il mese e l'anno, nonché il luogo di svolgimento dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione;
 - b) l'ordine del giorno;
 - c) l'elenco dei voti attribuiti ad ogni affiliato;
 - d) eventuali altre disposizioni ed informazioni;
 - e) il numero delle deleghe che possono essere portate in Assemblea e le modalità di compilazione delle stesse sono indicate dall'art. 14 dello Statuto Federale.
3. L'elenco degli affiliati ammessi con diritto di voto, con i relativi voti attribuiti, è trasmesso dalla Federazione a tutti gli Organi Periferici perché venga messo a disposizione degli affiliati richiedenti e dovrà essere pubblicato sul sito internet federale.
4. Il Consiglio Federale, ricorrendone i motivi, può convocare l'Assemblea straordinaria subito dopo quella ordinaria, o viceversa, ed anche contemporaneamente, purché risultino distinti gli ordini del giorno e previo riaccertamento del quorum costitutivo richiesto - in prima ed in seconda convocazione - per la validità dell'Assemblea che deve avere effettuazione.
5. L'avviso di convocazione è altresì esteso ai soggetti indicati nell'art. 14 dello Statuto Federale, nonché al Fiduciario Nazionale GGG, ai componenti la Commissione Tecnica Nazionale GGG e ai Fiduciari Regionali GGG, che assistono ai lavori senza diritto di voto.
6. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati tutti gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno che sono oggetto di discussione assembleare. La seconda convocazione potrà essere indetta trascorsa almeno un'ora dalla prima
7. Gli aventi diritto a voto che intendono iscrivere argomenti all'ordine del giorno possono chiedere l'inserimento degli stessi fino a 20 giorni, se trattasi di Assemblea Ordinaria, e 10 giorni, se trattasi di Assemblea Straordinaria, prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea; il Consiglio Federale deciderà circa l'inserimento di detti argomenti e, qualora

*Alessandro Cherubini*

le richieste siano state accolte, la Segreteria Federale invierà l'ordine del giorno aggiunto.

8. Gli aventi diritto a voto che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Federale, richiedano la convocazione straordinaria dell'Assemblea, devono inviare a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata al Consiglio Federale, tramite la Segreteria Federale, motivata richiesta contenente gli argomenti dell'ordine del giorno. Il Consiglio Federale è tenuto a deliberare in merito.

9. Le società dovranno comunicare a mezzo posta elettronica certificata alla Segreteria Federale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea Nazionale, il nominativo del loro atleta e del loro tecnico, eletto nelle Assemblee dei propri tesserati, incaricato di partecipare all'Assemblea Nazionale. La mancata indicazione entro detto termine precluderà la partecipazione all'Assemblea ai rappresentanti degli atleti e dei tecnici dell'affiliato inadempiente.

Art. 41 – AVENTI DIRITTO A VOTO

1. Hanno diritto a voto:

a) Assemblea Nazionale: il legale rappresentante di ciascuna delle società affiliate con diritto di voto o un suo delegato purché componente dell'organo amministrativo della stessa; il rappresentante, per ogni società affiliata, degli atleti e dei tecnici maggiori tesserati per la stessa.

I rappresentanti degli atleti e dei tecnici hanno diritto a un voto ciascuno e non potranno essere portatori di delega.

Per l'elezione del Presidente Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti votano i rappresentanti di tutte e tre le categorie federali, mentre per il Consiglio Federale i rappresentanti di ciascuna categoria federale votano esclusivamente per i candidati della propria categoria.

b) Assemblea Regionale: il legale rappresentante di ciascuna delle società affiliate con diritto di voto aventi sede nel territorio della Regione, o un suo delegato purché componente dell'organo amministrativo della stessa.

c) Assemblea Provinciale: il legale rappresentante di ciascuna delle società affiliate con diritto di voto aventi sede nel territorio della Provincia, o un suo delegato purché componente dell'organo amministrativo della stessa.

2. Ogni affiliato interessato ha facoltà di proporre reclamo per la rettifica o l'eliminazione di errori od omissioni nell'attribuzione del numero dei voti di propria spettanza o, sussistendone giustificati motivi, avverso il numero dei voti attribuiti ad altro affiliato. L'iniziativa del ricorso può essere legittimamente intrapresa dal rappresentante degli atleti e/o dal rappresentante dei tecnici, in nome degli stessi.

3. Il reclamo, con l'indicazione scritta dei motivi, deve essere presentato entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale secondo modalità e procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del Coni. Nel caso in cui il reclamo non venga presentato in riferimento ai voti di propria spettanza ma a quelli di altro affiliato, lo stesso dovrà contestualmente essergli notificato.

4. In base alle decisioni adottate, la Segreteria Federale compila una nota di emendamento dell'elenco ufficiale dei votanti, con l'indicazione delle variazioni dei voti e dei reclami respinti.

5. La nota è trasmessa al Presidente dell'Assemblea che ne informa oralmente gli aventi diritto a voto presenti all'Assemblea.

6. Gli affiliati che intendono delegare la partecipazione e i loro diritti assembleari ad altro affiliato dovranno far pervenire espressa delega, redatta secondo le modalità contenute nelle disposizioni contenute in allegato all'avviso di convocazione alla Segreteria Federale.

Art. 42 – ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno delle Assemblee ordinarie elettive è deliberato dal Consiglio competente e comunicato nella convocazione dell'Assemblea stessa.

Art. 43 – ASSEMBLEE STRAORDINARIE

1. Nel caso di assemblee straordinarie convocate ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 2 lettera d) dello Statuto Federale, partecipano solo gli affiliati aventi diritto di voto.

CAPO II - DISPOSIZIONI PER LE ASSEMBLEE

Art. 44 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ED UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Il Presidente Federale, all'ora fissata per la riunione dell'Assemblea in prima od in seconda convocazione, dichiara aperta l'Assemblea, assumendone la Presidenza provvisoria.

2. Prende atto della relazione della Commissione Verifica Poteri ed invita l'Assemblea, se validamente costituita per l'accertata presenza dei quorum minimi richiesti nelle varie fattispecie disciplinate dallo Statuto Federale, a risolvere eventuali controversie relative alla partecipazione ed al diritto di voto che vengono decise con votazione per appello nominale, a maggioranza semplice, con l'astensione della parte interessata.

3. Subito dopo, su invito del Presidente provvisorio, gli aventi diritto a voto procedono alla nomina dell'Ufficio di Presidenza che si compone, oltre che del Presidente, di un Vice Presidente e degli scrutatori, del Segretario Generale in veste

*Alessandro Cherubini*

di Segretario dell'Assemblea o, in sua assenza, di un suo delegato.

4. La votazione per la nomina dell'Ufficio di Presidenza può aver luogo anche per acclamazione.
5. Il Presidente dirige i lavori assembleari assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, senza ritardi e prolissità.
6. Il Presidente informa l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione di verifica dei poteri e le eventuali successive variazioni.
7. In particolare, cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente.
8. Il Presidente redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.
9. Il Presidente, ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento all'ordine del giorno, ha facoltà di:
 - a) prefissare un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di particolari circostanze, al disotto dei cinque minuti primi;
 - b) togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli ovvero, per divagazioni, prolissità od in altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea.
10. Il Presidente proclama i risultati delle singole votazioni.
11. Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
12. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro quindici giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del CONI.
13. Ciascun partecipante all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di affiliato ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.
14. La Commissione di scrutinio viene nominata dall'Assemblea prima dell'inizio dei lavori, collabora con l'Ufficio di Presidenza ed ha il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti in presenza dell'Assemblea, curando la registrazione di tutti i dati di scrutinio. Non potrà essere composta fra soggetti candidati alle cariche federali.

Art. 45 – MOZIONI ED EMENDAMENTI

1. Le mozioni d'ordine sono poste immediatamente in votazione dal Presidente.
 2. Le mozioni vanno proposte per iscritto prima dell'inizio della discussione di ogni punto all'ordine del giorno cui si riferiscono.
 3. Gli emendamenti vanno discussi e votati prima degli argomenti ai quali si riferiscono.
 4. Nessuno può allontanarsi dall'argomento in discussione, tranne che per richiamo allo Statuto Federale od al Regolamento Organico o per fatto personale.
 5. È considerato fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse; sulla sussistenza o meno del fatto personale decide il Presidente.
 6. I richiami allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la discussione.
- La pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o la deliberazione debbano rinviarsi, devono essere proposte prima che si inizi la discussione.

Art. 46 – CONTROVERSIE

Eventuali questioni preliminari o relative alla partecipazione all'Assemblea vanno sollevate al Presidente dell'Assemblea che, previa istruttoria, propone all'Assemblea di decidere in merito.

Art. 47 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 12 comma 2 dello Statuto Federale.
2. E' costituita da un Presidente nominato di intesa con il Coni, due vicepresidenti e da sei membri effettivi e 3 supplenti. La composizione è resa pubblica nell'avviso di convocazione della Assemblea.
3. La Commissione Verifica Poteri si insedia a porte chiuse il giorno prima della data di svolgimento dell'assemblea per l'esame delle deleghe trasmesse alla Segreteria Federale ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 comma 7 del presente regolamento e inizia i suoi lavori di accreditamento dei partecipanti a partire dalle ore 18.00 e fino alle 22 del giorno antecedente quello di convocazione dell'Assemblea, per riaprire i suoi lavori alle ore 8.30 del giorno di svolgimento

*Alessandro Cherubini*

dell'Assemblea stessa sia in prima che in seconda convocazione. La Commissione può procedere ai suoi lavori suddividendosi in sottocommissioni liberamente determinate

4. La Commissione Verifica Poteri decide inappellabilmente ed a maggioranza. Ha il compito di:

- a) identificare ed ammettere in Assemblea gli aventi diritto di voto in possesso dei requisiti necessari;
 - b) verificare la regolarità delle deleghe;
 - c) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.
6. Si avvale dei dati forniti dalla Segreteria Federale e redige il verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.

7. Redige e presenta, senza indugio, al Presidente, perché ne informi l'Assemblea, ed al Segretario, per l'allegazione al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei presenti divisi per categorie.

8. La verifica dei poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari con i conseguenti aggiornamenti dei dati e fino al momento in cui il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione e procede alle votazioni relative.

9. Nelle assemblee territoriali la commissione verifica poteri sarà composta da 3 a 5 membri effettivi e due supplenti. La composizione sarà determinata dall'organo preposto alla convocazione dell'Assemblea.

Art. 48 – VERIFICA POTERI

1. Prima dell'effettuazione delle votazioni, quando sono richiesti particolari quorum costitutivi, il Presidente dell'Assemblea può far eseguire il conteggio dei presenti ad esplicita richiesta.

Art. 49 – VOTAZIONI

1. Le modalità di votazione vengono stabilite dal Presidente dell'assemblea. Le votazioni possono avvenire:

- a) Per acclamazione per la nomina dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea;
- b) per alzata di mano: verranno chiamati separatamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti con controprova; questi ultimi sono esclusi dal conto della maggioranza;
- c) per appello nominale quando richiesto da almeno il 30% dei voti presenti accertati dalla Commissione Verifica Poteri;
- d) per votazione a scrutinio segreto quando richiesto da almeno la maggioranza assoluta dei voti presenti accertati dalla Commissione Verifica Poteri.
- e) Le votazioni per l'elezione a cariche federali potrà avvenire solo a scrutinio segreto.

2. Su ciascun argomento inserito nell'ordine del giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.

3. Per le votazioni, ivi comprese quelle previste a scrutinio segreto, possono essere utilizzati anche sistemi elettronici di votazione, verifica e controllo. In tal caso si dovrà operare secondo i criteri disciplinati dalla Giunta Nazionale del Coni

4. Per l'elezione del Presidente Federale, dei Presidenti Regionali e Provinciali, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Federale, è dichiarato eletto il candidato che ha riportato almeno il 50% più uno dei voti presenti. In caso di parità di voti o nel caso in cui nessun candidato raggiunga detta maggioranza si procederà al ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto la parità di voti o tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Nel caso di elezioni con un solo candidato qualora lo stesso non raggiunga la maggioranza del 50% più uno dei voti presenti, dovrà essere indetta una assemblea straordinaria da tenersi nei 90 giorni successivi; per l'espletamento delle attività amministrative resta in carica l'Organo che aveva provveduto alla convocazione dell'Assemblea.

Art. 50 – ASSEMBLEE TERRITORIALI

Le assemblee regionali e provinciali dovranno aver luogo nei termini previsti dallo Statuto Federale e sono disciplinate dallo stesso e dalle norme sopra riportate per quanto applicabili.

CAPO III - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 51 – RILEVAZIONI STATISTICHE

1. I voti vengono determinati facendo riferimento all'attività svolta nella stagione precedente la celebrazione dell'Assemblea (art. 35 comma 3 dello Statuto Federale). Nel caso di Assemblee Straordinarie che si svolgono dopo l'Assemblea Ordinaria e fino alla fine di febbraio dell'anno solare successivo vengono utilizzati gli stessi voti dell'Assemblea Ordinaria, aggiungendo esclusivamente i voti alle società che nel frattempo hanno maturato 12 mesi di affiliazione e svolto effettiva attività federale. Per le Assemblee Straordinarie che si svolgono dal 1° marzo di ciascun anno si rideterminano i voti plurimi riferiti all'attività svolta nella stagione precedente, compresi i voti alle società che alla data dell'Assemblea hanno maturato 12 mesi di affiliazione e svolto effettiva attività federale.

2. Ai fini della determinazione dei voti spettanti alle società nelle Assemblee, i Comitati Regionali sono tenuti a compilare le graduatorie regionali delle categorie federali maschili e femminili in base ai risultati ottenuti dagli atleti e dalle atlete

*Alessandro Cherubini*

appartenenti alle società della Regione in manifestazioni regolarmente approvate e controllate dagli Organi competenti. Le graduatorie devono indicare tempo o misura conseguiti, cognome e nome dell'atleta, anno di nascita, società di appartenenza (per atleti tesserati nei gruppi Sportivi Militari e di Stato, per i primi tre anni, dovrà essere obbligatoriamente riportata anche la società di provenienza), località e data in cui sono stati conseguiti.

3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno i Comitati Regionali provvederanno alla compilazione delle graduatorie regionali.

4. Le Società avranno il termine perentorio di 30 giorni per eventuali correzioni e aggiornamenti. Dopo tale termine le graduatorie, ai fini della compilazione delle classifiche nazionali valide per l'assegnazione dei voti, saranno considerate definitive. I risultati pervenuti dopo tale termine saranno considerati ai soli fini statistici.

Art. 52 – CANDIDATURE

1. Le candidature alle cariche Federali, per chi ne abbia diritto, vanno depositate nei competenti uffici di segreteria, nazionale e territoriali, nei termini e con modalità stabilite dall'art. 37 bis dello Statuto Federale. Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria Federale, con qualsiasi mezzo, inderogabilmente e a pena di inammissibilità entro il termine indicato dal citato articolo dello Statuto Federale. Nella candidatura dovrà essere indicato un indirizzo di posta elettronica certificata al quale poter inviare al candidato stesso le comunicazioni di sua competenza.

2. Le candidature depositate o pervenute fuori termine sono escluse con provvedimento della Commissione Elettorale nominata in sede di indizione dell'Assemblea Nazionale o di convocazione per quelle territoriali.

3. Alla nomina della Commissione Elettorale Nazionale provvede il Consiglio Federale, mentre a livello regionale e provinciale i rispettivi Consigli. La Commissione è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione. Di essa non possono far parte i candidati a cariche elettive. E' presieduta dal Segretario Generale, a livello nazionale, e dai segretari regionali e/o provinciali a livello territoriale.

4. La Commissione Elettorale Nazionale, entro le 48 ore successive al termine di scadenza per la presentazione delle candidature federali nazionali, dovrà effettuare la verifica di rito, pubblicare l'elenco dei candidati ed inviarlo ai Comitati Regionali.

5. Le candidature alle cariche federali regionali e provinciali vanno presentate, con le stesse modalità ai rispettivi comitati regionali e provinciali. Le Commissioni Elettorali territoriali, entro le 24 ore successive al termine di presentazione delle candidature, dovranno effettuare le verifiche di rito ed esporre l'elenco dei candidati.

6. L'esclusione dalle cariche federali va comunicata all'interessato a mezzo posta elettronica certificata.

7. Eventuali ricorsi dovranno essere formulati sulla base di quanto previsto dal comma I bis dell'art. 37 bis dello statuto e sulla base di quanto previsto dall'apposito regolamento emanato dalla Giunta Nazionale Coni.

8. I candidati dovranno dichiarare, all'atto di presentazione della candidatura, di possedere i requisiti previsti dall'articolo 36 dello Statuto Federale.

Art. 53 – REQUISITI

1. I requisiti devono essere posseduti all'atto della presentazione della candidatura e devono permanere per tutta la durata del mandato.

2. La perdita anche di uno soltanto dei requisiti è causa di decadenza dalla carica.

Art. 54 - INCOMPATIBILITA'

1. Le cause di incompatibilità sono disciplinate dall'art. 37 dello Statuto Federale.

2. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità, l'interessato deve optare, entro 15 giorni, per una delle cariche e non potrà prendere possesso della nuova carica se non dopo aver rinunciato a quella precedentemente ricoperta. In caso di mancata opzione, nel termine suddetto, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio a tutti gli effetti dalla nuova carica.

Art. 55 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

ve